

Protocollo N.

**ACCORDO TERRITORIALE
PER L'APPLICAZIONE
DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO
FIEG-FNSI 2009-2013
NELLE AZIENDE EDITORIALI "A.E.P."**

In data 26 luglio 2011

tra

l'A.E.P., Associazione Editori Piemonte, che raggruppa e rappresenta esclusivamente testate periodiche locali territorialmente circoscritte a livello comunale, provinciale o interprovinciale,
presenti il Presidente Giovanni Giachino e il Vicepresidente Pietro Trossero

e

l'Associazione Stampa Subalpina, rappresentanza sindacale unitaria dei giornalisti piemontesi che aderisce alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana,
presenti il Segretario Alessandra Comazzi, il vicesegretario Stefano Tallia e il direttore Roberta Pellegrini

PREMESSO CHE

alla luce della congiuntura sfavorevole in atto, le Parti intendono fronteggiare insieme e responsabilmente le difficoltà economiche che i piccoli editori dichiarano e patiscono, senza ledere i livelli occupazionali e i diritti e la dignità professionale dei giornalisti dipendenti e collaboratori;

l'A.E.P. riconosce la specificità del lavoro giornalistico e il valore del contratto giornalistico Fieg-Fnsi per normare correttamente e adeguatamente il lavoro nelle redazioni;

l'Associazione Stampa Subalpina riconosce l'esigenza di riparametrare il contratto Fieg-Fnsi sulle realtà editoriali locali di piccole dimensioni (sotto i 15 redattori);

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- La premessa è parte integrante dell'accordo.



Associazione Stampa Subalpina

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA

PALAZZO CERIANA-MAYNERI
10128 TORINO - CORSO STATI UNITI 27
TELEFONO 011/562.33.73 - FAX 011/53.91.29

Protocollo N.

- Il presente accordo avrà valore regionale, per **un'applicazione territoriale del Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi** 1 aprile 2009 – 31 marzo 2013 (d'ora in avanti indicato come Ccnlg Fieg-Fnsi) ed eventuali seguenti rinnovi.
- Al rinnovo, parziale o integrale, del Ccnlg Fieg-Fnsi le parti si danno **9 mesi di dilazione** per recepirlo a livello regionale, tramite una trattativa tra A.E.P. e Associazione Stampa Subalpina.
- Qualora alla scadenza dei 9 mesi non si fosse raggiunto un accordo tra le parti, la proroga è rinnovata per altri 6 mesi, durante i quali però, già a decorrere dal 1° mese (il 10° dal rinnovo parziale o integrale del contratto), troveranno applicazione le disposizioni di cui all'accordo interconfederale 23 luglio 1993, relative **all'indennità di vacanza contrattuale** (indennità mensile pari al 50% del tasso di inflazione programmata).
- Per i giornalisti **assunti a far data dal 1° agosto 2011** sarà vigente la seguente tabella dei minimi di stipendio, a modifica dell'Allegato A del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013 :


Accordo territoriale AEP - Subalpina

Tabella dei minimi di stipendio

Valida SOLO per gli assunti a far data dal 1 agosto 2011

Qualifica	Minimo di stipendio	+ contingenza
PRATICANTE - 12 mesi	723,80	1255,49
PRATICANTE + 12 mesi	1174,38	1718,16
Redattore Prima Nomina (- 36 mesi)	1371,61	1927,49
Redattore Ordinario (+ 36 mesi)	1617,84	2189,71
Vice caposervizio	1937,91	2514,57
Caposervizio	2074,51	2656,41
Vice caporedattore	2178,63	2764,91
Caporedattore	2363,26	2956,27
Pubblicista ex art. 36 (24 ore)	-	1223,21

- La suddetta tabella sarà adeguata ad ogni rinnovo parziale o integrale del Ccnlg Fieg-Fnsi (come già previsto nei paragrafi 3° e 4° del presente accordo).



Handwritten signatures in blue ink, including a circular stamp with the letters 'RP' in the bottom right corner.

Protocollo N.

- Le parti convengono, a modifica dell'art. 11 e dell'Allegato A del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013, che il redattore di prima nomina diventi redattore ordinario quando matura non 30 bensì **36 mesi** di anzianità professionale.
- Nelle aziende editoriali A.E.P è possibile la **forfetizzazione degli straordinari** e del lavoro festivo, sulla base di accordi chiari, condivisi e sottoscritti collettivamente o con i singoli giornalisti.
- A modifica dell'art. 13 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013, "Aumenti periodici di anzianità", si stabilisce che:
 - per i giornalisti già in organico, assunti prima dell'aprile 1999, gli **scatti di anzianità** sono **del 6%**, non rivalutabili (cioè calcolati sul minimo di stipendio + contingenza in vigore al momento della maturazione), i primi **3 biennali** e i successivi **9 triennali, fino ad un massimo di 12 scatti**;
 - per i giornalisti assunti dopo il 1° aprile 1999 gli **scatti di anzianità** sono **del 2%** non rivalutabili (cioè calcolati sul minimo di stipendio + contingenza in vigore al momento della maturazione), i primi **3 biennali** e i successivi **5 triennali, fino a un massimo di 8 scatti**.
- Si ricorda che per i giornalisti assunti ex articolo 1 la maturazione degli scatti decorre dalla data di conseguimento della qualifica di redattore ordinario.
- Per tutti gli assunti, indipendentemente dalla data di assunzione e dalle consuetudini pregresse, a modifica dell'art. 23 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013, "Permessi straordinari", **non sono riconosciuti i 5 giorni di permessi straordinari** aggiuntivi annuali e retribuiti. Sono riconosciuti come permessi straordinari soltanto quelli richiesti nel caso di eventi luttuosi riguardanti parenti, di primo e secondo grado. In queste circostanze al redattore e al praticante sarà riconosciuto un permesso straordinario di tre giorni, elevabile a quattro giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori dalla provincia sede di lavoro del richiedente.
- A integrazione dell'art. 23 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013 ("Ferie"), si precisa che pur essendo l'orario di lavoro (di 36 ore settimanali) suddiviso in 5 o 6 giorni "lavorati" nella settimana, per effetto della "settimana corta", il **calcolo delle ferie** è da effettuarsi **su 6 giorni settimanali**; pertanto:
 - chi lavora **6 giorni** alla settimana consuma un giorno di ferie per ogni giorno di ferie effettivamente goduto;
 - chi lavora **5 giorni** alla settimana per ogni singolo giorno di ferie effettivamente goduto consuma 1,2 giorni (un giorno + un quinto) delle ferie spettanti.

